

780/23  
321/23  
6864/23



**Repubblica Italiana**  
**In nome del popolo italiano**  
**Il Giudice di Pace di Monza**

Dr.ssa Gabriella Bovolenta ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero 321/2023 R.G., decisa con dispositivo letto in udienza del giorno 1° giugno 2023 promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2023 e pedissequo decreto del 24 gennaio 2023

**DA**

rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Tartarini giusta procura in calce al ricorso in opposizione

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE**

rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano

**OPPOSTA**

**OGGETTO:** Ricorso contro avviso di addebito n. 06820226002197482000

**CONCLUSIONI:** come in atti e in verbale di udienza.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2023 la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito in oggetto a seguito della sanzione

*h*

amministrativa pecuniaria di Euro 100,00 per non aver dato inizio al ciclo vaccinale primario ex art. 4-quater del Decreto Legge n. 44/2021.

A seguito di decreto di fissazione di udienza, si costituiva in giudizio l'opposta con il deposito di memorie difensive.

All'udienza del 6 aprile 2023 compariva il difensore della ricorrente il quale si riportava ai motivi dedotti nel ricorso mentre nessuno compariva per l'opposta.

Seguiva un rinvio e all'udienza del 1° giugno 2023 il Giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo in atti.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In via preliminare si rileva che il ricorso è stato depositato nei termini di legge.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Occorre al riguardo dare risalto ai motivi relativi all'insussistenza dell'obbligo di sottoporsi al ciclo vaccinale primario per la palese violazione delle norme sulla Convenzione dei diritti e delle libertà fondamentali dell'Uomo; per la scriminante di cui all'art. 4 Legge 689/1981 dell'esercizio di un diritto o della legittima difesa o stato di necessità dovuta all'insorgenza di reazioni avverse; per la violazione del diritto alla riservatezza dei dati personali e infine per le violazioni dei diritti costituzionali di cui agli artt. 2,3,27,32 e 97 Costituzione.

Anche l'art. 3 della Carta Fondamentale dei diritti dei cittadini europei pone il principio della libera autodeterminazione in campo medico e della dignità dell'uomo agli artt. 1, 2 e 3.

In particolare la norma contenuta nell'art. 5 prevede la "regola generale" secondo cui "un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la

h

persona interessata abbia dato consenso libero e informato” e che l’informazione deve essere anzitutto “adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi”.

Per le suesposte considerazioni si ritiene che la sanzione sia fondata sulla discriminazione del trattamento obbligato per gli over 50 in ragione semplicemente dell’età e quindi di una condizione personale di cui all’art. 3 della Costituzione senza alcun altro motivo logico, scientifico o prudenziale che possa in qualche modo giustificare l’obbligo vaccinale Covid 19 e la conseguente sanzione comminata.

La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese del procedimento.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Monza, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18 gennaio 2023 da \_\_\_\_\_ contro Agenzia delle Entrate Riscossione accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla l’avviso di addebito n. 0682022600219748200 emesso nei confronti di \_\_\_\_\_

Nulla per le spese.

Così deciso in Monza, il 1° giugno 2023



IL GIUDICE DI PACE  
7.assa Gabriella BOVOLENTA